

miste della gestione dei servizi pubblici locali stabilendo che: la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Ue, quando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come nel caso di delegazione interorganica o di servizio affidato. Pertanto, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. E che, quindi, quando sussiste un controllo gestionale e finanziario dell'ente pubblico sull'ente societario, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie;

le incongruenze interpretative penalizzano, ingiustamente, gli Enti pubblici locali che nella scelta dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici integrati seguano le indicazioni della circolare del Ministro per le politiche comunitarie, violando necessariamente le disposizioni, esattamente opposte, delle circolari esplicative del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; ciò appare tanto più grave se si considera che gli enti pubblici sono anche obbligati al risarcimento del danno in caso di violazione delle norme che disciplinano l'affidamento della gestione dei servizi pubblici integrati —:

quali iniziative intenda prendere il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, e di ovviare alle incongruenze interpretative tra dicasteri. (5-00502)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

GAMBALE. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

con pubblicazione sul B.U.R. Campania n. 18 del 17 aprile 1990, veniva bandito un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per la provincia di Napoli;

successivamente, intervenuta la legge di riforma n. 362 del 1991, con decreto del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, fu stabilito che i molti concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche già banditi o iniziati prima della riforma fossero portati a termine secondo la vecchia normativa, al fine di evitare eccessivi ritardi nell'assegnazione delle sedi vacanti e i conseguenti gravi disagi per l'assistenza farmaceutica delle popolazioni interessate;

anche il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 30 marzo 1994 dispone che i concorsi già banditi prima della legge di riforma n. 362 del 1991 restano disciplinati dal decreto del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1992;

sta di fatto che il concorso bandito con pubblicazione sul B.U.R.C. n. 18 del 17 aprile 1990 non è ancora stato espletato, nonostante l'intento della normativa del 1992 fosse proprio l'accelerazione e il completamento dei cosiddetti « vecchi » concorsi;

nel frattempo è invece stato espletato (manca solo la pubblicazione della graduatoria) il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche bandito il 1° settembre 1997 (B.U.R.C. n. 41), ovviamente secondo la nuova disciplina prevista dalla legge n. 362 del 1991 —:

se, prendendo atto dei gravi ritardi e inerzie che hanno sino ad oggi impe-

dito lo svolgimento dei concorsi banditi prima della legge n. 362 del 1991, ritenga di aggiungere al concorso bandito il 17 novembre 1997 le sedi messe a concorso precedentemente, e in particolare nell'aprile 1990, e mai assegnate. (3-00529)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

La interrogazione a risposta in Commissione Cordoni n. 5-00495, pubblicata

nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 dicembre 2001, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Labate.

ERRATA CORRIGE

Risoluzione in Commissione Franz e altri n. 7-00065 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 75 del 13 dicembre 2001. A pagina 2131, seconda colonna, dalla trentasettesima alla trentottesima riga, deve leggersi: « La X Commissione e la XIII Commissione, » e non « La XIV Commissione e la XIII Commissione, », come stampato.